



Codice di comportamento della ComCom e della sua segreteria

adottato dalla ComCom il 16 giugno 2017

Indice

1	Introduzione	1
2	Basi legali	2
3	Segreto d'ufficio e riservatezza.....	2
4	Relazioni d'interesse.....	3
5	Partecipazioni finanziarie e delitti d'insider	4
6	Conflitti di interessi e ricusazione	5
7	Accettazione di vantaggi.....	7
8	Attività accessorie dei collaboratori della segreteria (secondo l'art. 91 OPers)	7
9	Obbligo di astenersi da dichiarazioni pubbliche.....	8
10	Controlli	8
11	Notifica.....	8
12	Sanzioni.....	8
13	Entrata in vigore e modifiche	9

1 Introduzione

In virtù dell'articolo 56 capoverso 2 della legge sulle telecomunicazioni (LTC), nelle sue decisioni la Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) non è sottoposta alle istruzioni del Consiglio federale e del Dipartimento. La ComCom dispone di una sua segreteria; per quanto concerne l'esecuzione del diritto delle telecomunicazioni, può interpellare l'Ufficio federale e impartirgli istruzioni.

Nell'ambito della loro attività per la ComCom, i membri della Commissione e i collaboratori della segreteria vengono regolarmente a conoscenza di informazioni confidenziali e segreti professionali delle parti coinvolte nelle procedure. Nell'ambito di singole procedure possono insorgere conflitti di interesse, nonostante il Consiglio federale nomini per principio a membro della ComCom solo esperti indipendenti (art. 56 cpv. 1 LTC).

Il presente codice di comportamento illustra, mediante approccio tematico, le regole da osservare per la gestione di informazioni confidenziali e la prevenzione di conflitti di interesse.



2 Basi legali

- Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; [RS 784.10](#))
- Regolamento interno del 6 novembre 1997 della Commissione federale delle comunicazioni ([RS 784.101.115](#))
- Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; [RS 172.021](#))
- Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; [RS 172.220.1](#))
- Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers; [RS 172.220.111.3](#))
- Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; [RS 172.010.1](#))
- Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (stato al 1° gennaio 2015) (CP; [RS 311.0](#))
- Legge del 19 giugno 2015 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi; [RS 958.1](#))
- Codice di comportamento dell'Amministrazione federale del 15 agosto 2012 ([Foglio federale n. 35](#), 28 agosto 2012, pag. 6999)

3 Segreto d'ufficio e riservatezza

I membri della ComCom e i collaboratori della segreteria sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

Il segreto d'ufficio copre tutte le informazioni apprese dai membri della Commissione e dai collaboratori della segreteria nell'esercizio delle loro funzioni. Le persone soggette al segreto d'ufficio non rivelano tali informazioni e badano a custodire in modo sicuro i documenti (in forma cartacea o elettronica) che sono stati loro affidati nonché ad eliminarli dopo l'uso, di modo che non possano giungere a conoscenza di terzi.

I membri della ComCom e i collaboratori della segreteria sono punibili se rivelano un segreto senza autorizzazione che è stato loro confidato nell'ambito dell'attività per la ComCom (art. 320 CP). La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione del mandato o del rapporto di lavoro presso l'Amministrazione federale.

Ai membri della Commissione si applica inoltre l'articolo 8f^{bis} OLOGA sull'utilizzazione delle informazioni interne: I membri delle commissioni possono utilizzare le informazioni non pubbliche, acquisite nell'ambito della loro attività in seno alla commissione, soltanto nell'ambito di tale attività. In particolare, i membri della ComCom e i collaboratori della segreteria non utilizzano mai informazioni che non sono di dominio pubblico per ottenere un vantaggio per sé o per terzi e non danno a nessuno raccomandazioni e indicazioni sulla base di esse. Questa regola vale in particolare quando la divulgazione di informazioni che non sono di dominio pubblico potrebbe influenzare in maniera prevedibile la quotazione di valori mobiliari e di valute.

Art. 320 n. 1 CP – Violazione del segreto d'ufficio

1. Chiunque rivelà un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica o della funzione.



Art. 8^{bis} OLOGA – Utilizzazione delle informazioni interne

- ¹ I membri delle commissioni possono utilizzare le informazioni non pubbliche, acquisite nell'ambito della loro attività in seno alla commissione, soltanto nell'ambito di tale attività.
- ² In particolare, non possono utilizzare le informazioni di cui al capoverso 1 per procurare vantaggi a sé o a terzi.

Art. 22 cpv. 1 LPers – Segreto professionale, di affari e d'ufficio

[per i collaboratori della segreteria]

- ¹ L'impiegato è tenuto al segreto professionale, al segreto d'affari e al segreto d'ufficio.

Art. 94 cpv. 1 e 2 OPers – Segreto professionale, di affari e d'ufficio

[per i collaboratori della segreteria]

- ¹ Gli impiegati hanno l'obbligo di tacere in merito a questioni professionali o di servizio che devono essere tenute segrete per la loro natura o in virtù di prescrizioni legali o di istruzioni.
- ² L'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio e professionale continua a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

4 Relazioni d'interesse

Secondo l'articolo 8f OLOGA i membri della ComCom sono tenuti a segnalare in modo dettagliato le proprie attività professionali nonché altre funzioni in modo da garantire la massima trasparenza sulle relazioni d'interesse. Ogni modifica delle relazioni d'interesse deve essere segnalata senza indugio secondo l'articolo 8f OLOGA alla Segreteria generale del DATEC e al Presidente della ComCom.

Le relazioni d'interesse dei membri sono pubblicate sul sito www.admin.ch.

OLOGA art. 8f – Indicazione delle relazioni d'interesse

- ¹ Ogni membro di una commissione informa su:
 - a. le sue attività professionali;
 - b. le sue attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato;
 - c. le sue attività di consulenza o perizia per servizi federali;
 - d. le sue attività di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri;
 - e. la sua partecipazione ad altri organi della Confederazione.
- ² È fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale.
- ³ Il membro della commissione annuncia senza indugio ogni modifica delle relazioni d'interesse intervenuta durante il mandato al dipartimento competente. [...]“
- ⁴ Può essere revocato il membro della commissione che in occasione della nomina ha omesso di indicare tutte le sue relazioni d'interesse oppure ha omesso di annunciarne la modifica durante il suo mandato, nonostante la richiesta in tal senso dell'autorità competente.



5 Partecipazioni finanziarie e delitti d'insider

Partecipazioni finanziarie

Per prevenire conflitti di interesse, occorre rinunciare a partecipazioni in imprese svizzere di servizi di telecomunicazione che sottostanno alla regolamentazione. Non sono tuttavia escluse partecipazioni indirette in fornitori svizzeri di servizi di telecomunicazione (ad es. nel caso di fondi di investimento). I membri della ComCom e i collaboratori della segreteria non devono però possedere importanti partecipazioni finanziarie in tali imprese.

I membri della ComCom e i collaboratori della segreteria annunciano al Presidente qualunque tipo di partecipazione finanziaria in un'impresa di servizi di telecomunicazione se il valore cumulativo supera CHF 5 000 e il 5% del proprio patrimonio fiscale. Cambiamenti sostanziali di tali partecipazioni dovranno essere annunciate.

I membri della ComCom e i collaboratori della segreteria annunciano inoltre immediatamente tutti gli interessi finanziari (p. es. detenzione di azioni) di conoscenti stretti o familiari in un'impresa oggetto di una procedura o di chiarimenti della ComCom.

Annuncio di potenziali conflitti di interessi sulla base di partecipazioni finanziarie

I membri della ComCom e i collaboratori della segreteria annunciano spontaneamente e senza indugio al Presidente qualsiasi partecipazione finanziaria che possa fare supporre l'esistenza di un conflitto di interessi. Il *fundraising* e lo *sponsoring* possono ad esempio essere oggetto di tale disposizione, se una persona soggetta all'obbligo di annuncio è fortemente legata a un'organizzazione sostenuta da un'impresa.

Annunci in materia di partecipazioni finanziarie da parte dei membri della ComCom e dei collaboratori della segreteria sono indirizzati al Presidente. Gli annunci del Presidente sono indirizzati al Vicepresidente o all'insieme della commissione.

Delitti d'insider

Le informazioni privilegiate che i membri della ComCom e i collaboratori della segreteria hanno ottenuto nell'ambito della loro attività professionale non devono essere utilizzate per fare degli affari. Lo sfruttamento di informazioni privilegiate è punito con una pena (art. 154 LInFi). È inoltre illecito trasmettere informazioni privilegiate a terzi, utilizzarle per indirizzare una raccomandazione ad altre persone o sfruttarle per procedere personalmente a operazioni su valori mobiliari in borsa o in altre sedi di negoziazione simili (art. 142 LInFi). Conformemente all'articolo 94c OPers, per i collaboratori della segreteria vige il divieto di eseguire affari per conto proprio.

Chiunque ottiene da parte di imprese, ossia dai suoi organi o rappresentanti, informazioni su eventi prossimi che possono influenzare i corsi azionari (p. es. su concentrazioni di imprese non ancora rese pubbliche), tratta queste informazioni con la massima confidenzialità. Di conseguenza, all'interno della ComCom, questo tipo di informazioni saranno trasmesse solo a quelle persone che ne hanno un bisogno imperativo ("need to know").



La **legge sull'infrastruttura finanziaria** (LInFi) disciplina i delitti d'insider (*regolati in precedenza nella legge federale sulle borse, ossia all'art. 161 CP*):

Art. 2 lett. j LInFi – Definizioni

Informazioni privilegiate: le informazioni confidenziali la cui divulgazione è atta a influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera.

Art. 142 cpv. 1 LInFi – Sfruttamento di informazioni privilegiate

- ¹ Agisce in maniera illecita chiunque, detenendo un'informazione privilegiata di cui sa o deve sapere che si tratta di un'informazione privilegiata oppure una raccomandazione di cui sa o deve sapere che si fonda su un'informazione privilegiata:
- a. la sfrutta per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori;
 - b. la comunica ad altri;
 - c. la sfrutta per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per raccomandare ad altri l'impiego di derivati relativi a tali valori.

Disposizioni penali nel caso di delitto d'insider, vedi art. 154 [LInFi](#).

Art. 94c OPers – Affari per conto proprio [per i collaboratori della segreteria]

¹ Gli impiegati non sono autorizzati a utilizzare informazioni che non sono di dominio pubblico, ottenute nell'ambito della loro attività professionale, per conseguire un vantaggio per sé o per terzi.

² Gli impiegati che dispongono segnatamente di informazioni che non sono di dominio pubblico, la cui divulgazione può influenzare la quotazione di valori mobiliari e valute in maniera prevedibile, non possono effettuare affari per conto proprio con tali valori mobiliari o valute. L'acquisto di valute per la copertura del fabbisogno giornaliero è sempre consentito.

³ È considerato affare per conto proprio ogni negozio giuridico che:

- a. l'impiegato compie in nome proprio e per proprio conto o per conto di terzi;
- b. l'impiegato dà l'incarico di concludere per conto di persone vicine; oppure
- c. l'impiegato fa compiere da un terzo, in particolare al fine di nascondere la propria identità.

⁴ Sono fatti salvi la legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario e il diritto penale.

6 Conflitti di interessi e ricusazione

Evitare possibili conflitti di interessi

Durante la durata della loro funzione, i membri della ComCom evitano in linea di massima di essere impiegati o nominati in un organo, un'impresa, un'associazione o una fondazione e rifiutano i mandati emanati da quest'ultimi, se tali attività potrebbero fare insorgere **conflitti di interessi**. Eventuali eccezioni devono essere sottoposte per approvazione al Presidente. L'autorità addetta alla nomina dei membri decide se i mandati preesistenti possono essere mantenuti o se devono essere sciolti.

Comportamento in caso di conflitto di interessi e ricusazione

In presenza di un probabile conflitto di interessi nell'ambito di un affare della ComCom, il membro della ComCom o il collaboratore della segreteria interessato deve informare spontaneamente e senza indugio il Presidente.



Un membro della Commissione deve **ricusarsi** in presenza di un motivo ai sensi dell'art. 10 PA. Secondo l'articolo 17 del Regolamento interno della ComCom, non vi è interesse personale o altro motivo di prevenzione se un membro appartiene ad un'associazione superiore.

Le regole di ricusazione illustrate all'articolo 10 capoverso 1 PA si applicano ai membri della ComCom e ai collaboratori della segreteria, in particolare nel loro rapporto con gli organi e i rappresentanti di fornitori di servizi di telecomunicazione. Un motivo di ricusazione può esservi se un coniuge o un partner registrato ha un interesse personale in un affare della ComCom.

I collaboratori della segreteria si ricusano quando è messa in dubbio la loro imparzialità a causa di un interesse personale in una determinata questione oppure per altri motivi. L'apparenza di prevenzione è motivo sufficiente di ricusazione (p. es. a causa di interessi personali, parentela, amicizia o inimicizia, rapporti di dipendenza; cfr. 94a OPers).

In caso di dubbio, decide la Commissione senza il concorso del membro interessato. Tale regola si applica anche se si presenta la questione della ricusazione del Presidente o del Vicepresidente. La Commissione si pronuncia anche sulla ricusazione dei collaboratori della segreteria. Le decisioni in merito alle ricusazioni di un membro della ComCom e di un collaboratore della segreteria sono comunicate per iscritto.

Art. 10 PA – Ricusazione

- ¹ Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:
- se hanno un interesse personale nella causa;
 - se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
 - se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
 - se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

² Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso.

Art. 17 Regolamento interno della ComCom – Ricusazione dei membri della commissione

- ² Non vi è interesse personale o altro motivo di prevenzione se un membro appartiene ad un'associazione superiore.

Art. 94a OPers – Ricusazione [per i collaboratori della segreteria]

¹ Gli impiegati devono ricusarsi quando la loro imparzialità rischia di essere messa in dubbio a causa di un interesse personale in una determinata questione oppure per altri motivi. L'apparenza di prevenzione è motivo sufficiente di ricusazione.

² Sono considerati motivi di prevenzione segnatamente:

- le relazioni particolarmente strette oppure le amicizie o inimicizie personali nei confronti di persone fisiche o giuridiche che partecipano a un affare o a un processo decisionale oppure che sono interessate da questi ultimi;
- l'esistenza di un'offerta per un posto di lavoro da parte di una persona fisica o giuridica che partecipa a un affare o a un processo decisionale oppure che è interessata da questi ultimi.

³ Gli impiegati presentano tempestivamente ai propri superiori i motivi di prevenzione inevitabili. In caso di dubbio, i superiori decidono in merito alla ricusazione. [...]



7 Accettazione di vantaggi

Nell'ambito della loro attività, i membri della ComCom e i collaboratori della segreteria non possono accettare omaggi o altri vantaggi. Sono esclusi vantaggi esigui conformi agli usi sociali. Sono da considerarsi esigui gli omaggi in natura con un valore di mercato massimo di 200 franchi. Per i membri della ComCom a titolo accessorio le regole in materia di accettazione di vantaggi si applicano solo in relazione al mandato e non alle restanti attività professionali.

I collaboratori della segreteria consegnano al Presidente gli omaggi il cui valore è superiore a quello di un vantaggio esiguo e conforme agli usi sociali e che non possono essere rifiutati per questioni di cortesia (p. es. per motivi culturali). In caso di dubbio, gli impiegati accertano con i propri superiori l'ammissibilità dell'accettazione di un invito.

L'accettazione di omaggi e di inviti non deve compromettere l'indipendenza, l'obiettività e la libertà d'azione nello svolgimento dell'attività professionale né destare l'apparenza di corruttibilità o prevenzione dell'impiegato. Gli inviti all'estero devono essere rifiutati, salvo autorizzazione scritta del superiore. Gli impiegati che partecipano a un processo di acquisto o decisionale (p. es. decisione di aggiudicazione, decisione in materia di sorveglianza, decisione in materia di imposizione, decisione in materia di sussidi o decisioni di portata simile) devono rifiutare anche i vantaggi esigui conformi agli usi sociali, nonché gli inviti offerti in relazione a questi processi.

Art. 21 cpv. 3 LPers – Obblighi del personale

³ Al personale è proibito sollecitare, accettare o farsi promettere omaggi o altri vantaggi per sé o per terzi, se ciò avviene nell'ambito del rapporto di lavoro.

I dettagli relativi l'accettazione di **omaggi e di altri vantaggi** sono sanciti all' [art. 93 OPers](#) e le regole in merito agli **inviti** all'[art. 93a OPers](#).

8 Attività accessorie dei collaboratori della segreteria (secondo l'art. 91 OPers)

I collaboratori della segreteria comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. Esse non devono compromettere le prestazioni e l'indipendenza degli impiegati nonché gli interessi della Confederazione.

Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interesse.

Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti di interesse, l'autorizzazione è negata. I conflitti d'interesse possono sussistere in particolare per le attività di consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti della ComCom o nell'ambito di attività inerenti ai mandati della Confederazione (cfr. anche art. 91 OPers).

Basi legali cfr. art. [23 LPers](#) e art. [91 OPers](#).



9 Obbligo di astenersi da dichiarazioni pubbliche

I membri della ComCom e i collaboratori della segreteria si astengono da dichiarazioni pubbliche sulla Commissione e le relative decisioni.

Nelle relazioni con i media, le decisioni della ComCom sono annunciate da un membro della Commissione o da un collaboratore della segreteria appositamente designato. Tali persone dovranno inoltre rispondere a eventuali quesiti da parte dei media.

In caso di domande dirette da parte dei media sulle attività della ComCom, i membri della Commissione informano il Presidente o il Segretario della Commissione. Il Presidente autorizza caso per caso di rilasciare dichiarazioni ai media.

10 Controlli

Sulla base di sospetti concreti, il Presidente può ordinare un controllo tramite una fiduciaria esterna. Quest'ultima può richiedere informazioni sulle relazioni finanziarie della persona in questione, in particolare sul possesso di azioni e di rilevanti transazioni finanziarie (in caso di sospetti concreti contro il Presidente è il Vicepresidente che ordina un controllo).

11 Notifica

Se i membri della ComCom e i collaboratori della segreteria vengono a conoscenza di comportamenti o di attività che riguardano la propria persona o altri in contrasto con il presente Codice di comportamento o con altri doveri d'ufficio, essi devono annunciarsi presso il Presidente della ComCom o la Segreteria generale del DATEC. Per quanto riguarda la protezione della persona annunciante, si applica l'art. 22a LPers ("obbligo di denuncia, diritto di segnalazione e protezione").

12 Sanzioni

Per i collaboratori della segreteria, le violazioni degli obblighi enunciati nel presente Codice di comportamento sono sanzionate con le misure previste agli art. 98 segg. OPers (misure disciplinari), mentre nei casi gravi con la risoluzione immediata del contratto di lavoro. La responsabilità penale è riservata.

Per i membri della ComCom, il Presidente può pronunciare un avvertimento scritto. Per il Presidente, il Vicepresidente può pronunciare un avvertimento scritto. Nei casi gravi, la ComCom può chiedere al Consiglio federale la non rielezione. La responsabilità penale è riservata.



13 Entrata in vigore e modifiche

Il presente Codice di comportamento entrerà in vigore un mese dopo la sua adozione. Sono riservate ulteriori modifiche che dovessero risultare da prescrizioni del DATEC o del Consiglio federale.

Berna, il 16 giugno 2017

Commissione federale delle comunicazioni

Stephan Netzle
Presidente ComCom